

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI DI VARIO GENERE

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Offerta
- Art. 4 – Luogo e data di consegna del materiale
- Art. 5 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 6 – Esecuzione della fornitura
- Art. 7 – Collaudo
- Art. 8 - Finanziamento e modalità di pagamento
- Art. 9 – Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore
- Art. 10 – Caratteristiche della fornitura
- Art. 11 – Penalità
- Art. 12 – Risoluzione del contratto
- Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 14 - Osservanza dei contratti collettivi
- Art. 15 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 16 – Termini - Comminatorie - Controversie
- Art. 17 – Richiamo a leggi e/o regolamenti
- Art. 18 – Revisione prezzi
- Art. 19 – Obbligo iscrizione Polieco
- Art. 20 - Subappalto

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti di varia capacità. I materiali componenti il prodotto oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale per quantità, qualità, dimensioni e forma.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura è stimato in euro 87.800,00 oneri fiscali esclusi.

L'aggiudicatario pertanto, alle condizioni e ai prezzi offerti in sede di gara, sarà tenuto ad una fornitura sino alla concorrenza massima di euro 87.800,00.

L'importo massimo stimato per la revisione dei prezzi contrattuali a partire dal secondo anno è pari ad € 8.780,00 oltre IVA.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, comprensivo di rinnovo, proroga e opzioni, è pari ad € 96.580,00 oltre IVA di legge.

La fornitura potrà essere di importo inferiore a tale somma con piena accettazione da parte dell'aggiudicatario e senza che lo stesso sollevi alcuna eccezione al proposito.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:

- esecuzione della fornitura come da capitolato;
- imballaggio;
- consegna presso gli eco centri comunali, i magazzini comunali o i magazzini della società.
- oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d'opera, normativa sull'autotrasporto, normative sulla sicurezza e per assicurazioni di ogni genere.

Art. 3 – Offerta

L'offerta deve riguardare tutti i prodotti richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

L'importo del contratto è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante.

Il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di acquistare in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente Capitolato speciale d'appalto, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna pretesa o diritto.

E' prevista la fornitura frazionata dell'oggetto del presente appalto. Per tutta la durata dell'appalto pertanto, Valle Camonica Servizi S.r.l. potrà richiedere la fornitura frazionata dei prodotti, oggetto della presente prestazione, specificati nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Durata, luogo e data di consegna del materiale

Il presente appalto avrà durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

La consegna dei sacchi dovrà avvenire inderogabilmente **entro 30 (trenta) giorni** di calendario conteggiabili consecutivamente dal giorno successivo della data di ricevimento (da anticipare via PEC o mail ordinaria) dell'ordine scritto da parte dell'ufficio di competenza.

La consegna dovrà avvenire presso il magazzino in gestione alla società situato nel Comune di Darfo Boario Terme (BS).

La fornitura nei termini sopra descritti, dovrà essere assicurata e garantita dall'impresa aggiudicataria per tutta la durata del presente appalto.

Art. 5 – Responsabilità verso i terzi

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e mallea il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura

L'esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata inderogabilmente **entro 30 (trenta) giorni** di calendario conteggiabili consecutivamente dal giorno successivo della data di ricevimento (da anticipare via PEC o mail ordinaria) dell'ordine scritto da parte dell'ufficio acquisti.

La consegna dovrà avvenire presso il magazzino in gestione alla società situato nel Comune di Darfo Boario Terme (BS), dove sarà messo a disposizione dalla scrivente un operatore e un carrello elevatore per lo scarico di tali materiali.

La fornitura nei termini sopra descritti, dovrà essere assicurata e garantita dall'impresa aggiudicataria per tutta la durata del presente appalto.

Per i ritardi rispetto ai termini come sopra fissati per l'esecuzione della fornitura saranno applicate le penali di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

Il committente diviene responsabile della conservazione del materiale fornito unicamente dopo la firma del relativo verbale di consegna.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'esecuzione della fornitura.

Il committente si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee o definitive, sui tempi e sulle modalità d'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 – Collaudo

I sacchi devono essere conformi alle norme UNI vigenti ove previste e avere tutte le caratteristiche previste all'art. 10.

Art. 8 – Finanziamento e modalità di pagamento

La fornitura sarà finanziata con disponibilità finanziarie proprie della ditta appaltante.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii. , i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

E' vietata qualsiasi cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il committente, per motivi particolari, non le autorizzi espressamente mediante apposito provvedimento scritto.

Art. 9 - Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore

L'appaltatore garantisce i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 60 mesi dalla data d'effettiva consegna.

L'appaltatore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati; a ciò provvedendo, laddove si richieda, anche mediante sostituzione dell'articolo.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera del committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta a adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il committente si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni o per la sostituzione addebitandone l'importo all'appaltatore.

A garanzia di tale obbligo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con la stazione appaltante.

Art. 10 – Caratteristiche della fornitura

1. Sacco biodegradabile e compostabile da lt 7

- Capacità 7 lt
- Sacco rifiuti a bocca aperta biodegradabile e compostabile, dim. Indicative cm 40x35 per sotto lavello da lt. 7.
- Saldatura antigoccia
- colore neutro fornito in mazzette da 25 pezzi
- Personalizzazione di colore nero

2. Sacco biodegradabile e compostabile da lt 120

- Capacità 120 lt
- Sacco rifiuti a bocca aperta biodegradabile e compostabile, dim. Indicative cm 95x115 per contenitore carrellato da 120 lt
- Saldatura antigoccia
- colore neutro fornito in mazzette da 10 pz
- Personalizzazione di colore nero

3. Sacco HDPE per raccolta imballaggi in plastica

- Capacità 100 lt
- Sacco rifiuti a bocca aperta in polietilene alta densità (Hdpe) dim. Indicative cm 65x105 spessore 13 µm
- Saldatura antigoccia
- Legaccio di chiusura in propilene ancorato al soffietto
- Colore grigio/neutro semitrasparente fornito in mazzette da 30 pz
- Personalizzazione di colore nero

4. Sacco LDPE per raccolta tessili sanitari

- Capacità 100 lt
- Sacco rifiuti in polietilene a bassa densità (Ldpe) dim. Indicative cm 50x60 spessore 45 µm
- Colore giallo semitrasparente fornito in mazzette da 20 pz
- Saldatura antigoccia
- Legaccio di chiusura in propilene ancorato al soffietto
- Provvisto di codice a barre alfanumerico (e.g. V0050P000001) ed etichetta applicata su ogni mazzetta;
- Personalizzazione di colore nero

5. Sacco LDPE per raccolta rifiuti vari

- Capacità 60 lt
- Sacco rifiuti in polietilene a bassa densità (Ldpe) dim. Indicative cm 70x70 spessore 30 µm
- Colore nero coprente fornito in mazzette da 20 pz
- Saldatura antigoccia
- Legaccio di chiusura in propilene ancorato al soffietto
- Personalizzazione di colore bianco

In tutti i casi di cui sopra è prevista una personalizzazione dei sacchi (logo società e tipologia rifiuto da inserire).

Nell'allegato computo metrico sono definiti i prezzi a base di gara e i quantitativi presunti del presente appalto, in ogni caso non vincolanti.

La fornitura potrà essere prevista in più consegne differenti e non in un'unica soluzione, facendo in modo di ottimizzare il trasporto, previo accordo con la committente.

Art. 11 Penalità

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi in tutto o in parte l'esecuzione della fornitura, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso d'infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza dell'infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e

consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario, addebitando all'appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati. Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- materiale non conforme alle caratteristiche di Capitolato di cui all'art. 10 come risultante da collaudo di cui all'art. 7;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura, la sicurezza nei confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, provvederà all'incameramento della cauzione prestata dall'appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante.

Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere prodotte entro cinque giorni liberi successivi all'addebito.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. interruzione non motivata della fornitura;
3. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
4. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere – come, in effetti, si avvale - della clausola risolutiva.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'amministrazione per l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 14 - Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità d'esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 15 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio e mantenere lo stesso, per tutta la durata dell'appalto, presso la propria sede legale, dove le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 16 – Termini - Comminatorie – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brescia.

Art. 17 – Richiamo a leggi e/o regolamenti

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti pubblici.

Art 18 – Revisione prezzi

Per i primi 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero, nel caso di esecuzione anticipata ex art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.8 della L. 120/2020 e dall'art.51 della L. 108/2021, dalla relativa comunicazione, non saranno riconosciute revisioni dei prezzi unitari di

aggiudicazione. Pertanto eventuali variazioni, anche significative, in più o in meno dei prezzi delle materie prime o di altri fattori che incidono sui costi della fornitura intervenuti nel periodo sopra indicato, non daranno diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi.

A partire dal 13° mese successivo alla sottoscrizione del contratto, previa richiesta da parte dell'appaltatore, entro i 24 mesi, i prezzi unitari potranno essere revisionati, su base annuale, in più o in meno, sulla base dei seguenti criteri predeterminati:

Costo della materia prima:

Listino di riferimento: quotazioni registrate da ChemOrbis riferite al mercato spot e pubblicate sul sito www.platix.it (riga POLIETILENE e POLIPROPILENE) Colonna "Italia Mercato Locale Spot" – media dei due valori tabellari riportati.

Qmp= valore ricavato dal listino di riferimento alla data di presentazione dell'offerta.

Mmp= media dei valori mensili ricavati dal listino di riferimento tra il 13° e il 24° mese successivo alla sottoscrizione del contratto ovvero alla comunicazione di esecuzione anticipata.

Vmp= variazione dei costi della materia prima: $Vmp = (Mmp - Qmp) / Qmp$

L'incidenza del prezzo della materia prima sarà fissato in via forfettaria nella misura pari a quanto dichiarato dall'appaltatore in senso alle specifiche tecniche relative a ciascun prodotto offerto.

Art. 19 – Obbligo iscrizione Polieco

I partecipanti alla procedura di affidamento diretto dovranno obbligatoriamente essere iscritti al consorzio Polieco.

Art. 20 – Subappalto

Stante la natura del contratto, è ammesso il subappalto per il solo trasporto del materiale